



AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA
DEL “CAREGIVER” FAMILIARE

CUP H39G25000000001

e

CUP H39G25000010001

VISTI

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge regionale n. 23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)”, così come modificata con legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020” e, in particolare, l’art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del Caregiver familiare” con una dotazione di 20 milioni di euro destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del Caregiver familiare;
- l’art. 1, comma 255, della citata Legge 205/2017, il quale definisce Caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- il D.P.C.M. del 21 novembre 2019, con il quale è stato approvato il Piano Nazionale per le non autosufficienze 2019 – 2021, il quale inquadra, nell’ambito dell’assistenza indiretta, anche le prestazioni di cura rese alle persone non autosufficienti dai familiari e dalla rete di supporto allargata (buon vicinato) in base al piano personalizzato;
- il D.P.C.M. 27 ottobre 2020, il quale stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del Caregiver di cui all’art. 1 comma 254 della Legge 205/2017, per gli anni 2018-2019-2020, destinate al sostegno del ruolo di cura ed assistenza del Caregiver familiare;
- il D.P.C.M. 3 ottobre 2022, recante “Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2022-2024”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 737 del 28 dicembre 2022, con la quale sono state adottate



le linee di indirizzo della regione Calabria per l'annualità 2021 al fine dell'utilizzo delle risorse di cui al citato DPCM 28.12.2021;

- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità del 17 ottobre 2022 “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare per l'anno 2022”, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 27 dicembre 2022, il quale prevede:
 - al comma 2 dell'art. 1 che le risorse siano destinate alle regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali che li utilizzeranno per interventi di sollievo e sostegno destinati al Caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, secondo le priorità indicate nello stesso provvedimento;
 - per la Regione Calabria un finanziamento pari ad euro 849.869,11 di cui alla tabella 1 del decreto, da ripartire tra gli Ambiti territoriali sociali sulla base degli stessi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze di cui al D.P.C.M. 21.11.2019;
 - all'art. 3, comma 2, la possibilità per le regioni di cofinanziare gli interventi anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione degli interventi;
 - all'art. 4, comma 1, la disposizione che le regioni adottano specifici indirizzi integrati di programmazione nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
 - all'art. 4, comma 2, la disposizione che l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà trasferire alle regioni le risorse solo a seguito di specifica richiesta con gli indirizzi di programmazione, la tipologia degli interventi nonché la compartecipazione finanziaria;
 - all'art. 4, comma 3 di obbligare le regioni ad adottare una delibera di Giunta concernente il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del Caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi;
 - la Deliberazione di Giunta regionale n. 737 del 28 dicembre 2022 recante “Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del Caregiver familiare annualità 2021. Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2021 – Adozione “Linee di indirizzo Regione Calabria”;
 - la Deliberazione di Giunta regionale n. 162 del 13 aprile 2023 recante “Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del Caregiver familiare annualità 2022. Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2022 – Adozione “Programmazione Regione Calabria”;

Visto il Decreto Dirigenziale N°. 4145 DEL 24/03/2025 avente ad oggetto: “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del "caregiver familiare”. decreti ministeriali 28 dicembre 2021- 17 ottobre 2022 trasferimento fondi a favore degli ambiti territoriali sociali- annualità 2021-2022;



Dato atto che mediante il predetto Decreto risultano stanziati a favore dell'Ambito 14 i seguenti fondi:

- € 18.405,37(euro diciottomilaquattrocentocinque/37) relativi all'annualità 2021;
 - € 19.769,87(euro diciannovemilasettecentosessantanove/87) relativi all'annualità 2022;
- per un importo complessivo di € 38.175,24 (euro trentottomilacentosettantacinque/24).

Acquisito il CUP relativo all'annualità 2021: H39G25000000001;

Acquisito il CUP relativo all'annualità 2022: H39G25000010001;

Vista la Convenzione stipulata tra Regione Calabria Dipartimento Salute e Welfare e l'Ambito territoriale sociale di Villa San Giovanni Rep. n.1141 del 03/02/2025;

Considerato che l'importo della suddetta Convenzione è così determinato:

- € 0 (euro zero) relativi alle economie annualità 2018-2019-2020;
 - € 18.405,37(euro diciottomilaquattrocentocinque/37) relativi all'annualità 2021 come da riparto approvato con DGR 737/2022;
 - € 19.769,87(euro diciannovemilasettecentosessantanove/87) relativi all'annualità 2022 come da riparto approvato con DGR 162/2023;
- per un importo complessivo di € 38.175,24 (euro trentottomilacentosettantacinque/24).

L'Ambito Territoriale sociale di Villa San Giovanni emana il presente Avviso Pubblico

per l'accesso ai contributi a sostegno del ruolo di cura e assistenza del "Caregiver" familiare

Art. 1 – Finalità e definizione di "Caregiver familiare"

Obiettivo primario del presente avviso pubblico è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, del "Caregiver familiare", il quale si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative integrandosi con gli operatori professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio.

Si definisce "Caregiver familiare" la persona che assiste (familiare assistente) e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.



Art. 2 – Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente Fondo sono coloro i quali svolgono le funzioni di Caregiver familiari, come definiti dalla L. 205/2017, quale persona che assiste e si prende cura di un familiare in condizione di disabilità gravissima come definiti al precedente articolo 1).

Art. 3 – Tipologia di interventi e requisiti di ammissibilità

Possono presentare la domanda per l'accesso al "budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare" della persona con disabilità e non autosufficienza i caregiver familiari che, al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione, si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) Caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016

La condizione di disabilità gravissima è accertata in sede di valutazione multidimensionale dalla UVMD del territorio di residenza della persona con disabilità, ai sensi della DGR (638/2018) "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime". Nei casi in cui la stessa sia già stata accertata precedentemente, la UVMD può valutare di non procedere a un aggiornamento.

Fermo restando le priorità indicate al successivo articolo 4, non è in alcun modo precluso l'accesso ai contributi a favore delle persone con disabilità o non autosufficienti, qualora si dovesse successivamente verificare una disponibilità in tal senso.

2) Caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali

Il mancato accesso alle strutture residenziali dovrà essere comprovato dalla UVMD o UVM che ha in carico la persona con disabilità o non autosufficiente.

3) Caregiver di coloro che sono assoggettati a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita

Il percorso di deistituzionalizzazione è affidato alla presa in carico da parte della UVM-UVMD e alla definizione di un progetto personalizzato ed individuale di permanenza al domicilio.

Tutti gli interventi sono finalizzati a supportare l'attività di cura e assistenza alla persona presso il proprio domicilio. Non rientrano in tale ambito di finanziamento gli interventi a persone ricoverate in strutture residenziali.

Può essere fatta eccezione per la permanenza della persona in una struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale per brevi periodi (comunque non superiori a 60 giorni di ricovero o 90 giorni nei casi di ricovero nel modulo specialistico Alzheimer delle RSA) e durante il quale il contributo è sospeso.

Requisiti di ammissibilità del caregiver:

- caregiver di persone di cui ai punti 1, 2 e 3 che al momento della domanda siano in vita e residenti in Calabria;



- b) caregiver residente in uno dei Comuni che afferiscono all'ATS;
- c) caregiver familiare con rapporto di parentela entro il terzo grado di persona che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- d) possedere una delle seguenti cittadinanze:
 - italiana;
 - comunitaria;
 - di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;
- e) avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza;
- f) avere acquisito il consenso della persona che si assiste, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore;
- g) prestare attività di assistenza continua, svolta presso l'abitazione della persona assistita.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

L'amministrazione comunale ricevente la domanda, procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

Art. 4 - Criteri per l'accesso al budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare

Le domande risultate ammissibili, per una delle tipologie indicate al precedente art. 3, saranno sottoposte a valutazione tecnica finalizzata all'attribuzione di un punteggio sulla base dei sotto riportati criteri di priorità. La griglia di valutazione è così articolata:

Criterio 1 - ISEE NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER FAMILIARE (come desumibile da certificazione ISEE in corso di vigenza)

Indicatore di attribuzione del punteggio	PUNTI
ISEE $\leq$ 5.000,99 euro	30
ISEE da 5001,00 a 15.000,99	20
ISEE da 15.001,00 a 30.000,00	10
ISEE $\geq$ da 30.000,01	0



Criterio 2 - CONDIZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER FAMILIARE - (il punteggio sarà assegnato alla situazione prevalente)

Indicatore di attribuzione del punteggio	PUNTI
nucleo familiare con almeno un disabile (art. 3 comma 3 L. 104/1992) ulteriore rispetto al disabile gravissimo assistito	30
nucleo familiare composto esclusivamente da caregiver familiare e dal disabile gravissimo NA	30
nucleo familiare non ricadente nei casi precedenti con almeno un minore diverso dal disabile gravissimo assistito	20
nucleo familiare con almeno una persona anziana (≥ 65 anni) diverso dal disabile gravissimo assistito	10

In presenza di una dotazione finanziaria limitata e, a fronte di una platea potenziale di richiedenti particolarmente ampia, stante il numero di persone con gravissima disabilità emersa a seguito della gestione delle misure ad esse specificamente rivolte, si rende necessario declinare ulteriori criteri di priorità che rendano oggettiva la selezione dei richiedenti la misura.

La ratio degli ulteriori criteri di priorità relative alle tre tipologie di interventi indicati al precedente art. 3 è, pertanto, quella di individuare, tra le domande che abbiano superato positivamente la fase istruttoria riferita ai soli requisiti di accesso, i casi che si trovino in contesti più fragili in quanto esposti al disagio sociale, a precarie condizioni di lavoro, a maggiori carichi di lavoro di cura e a maggiore fragilità economica.

Criteri 3 - SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Tipologia d'intervento	Criteri di priorità	Punti
Caregiver di persona in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016	caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse	4
	caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali;	3
	caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;	2
	caregiver familiari monoreddito o (nuclei monoparentali nucleo familiare composto da un solo genitore);	1



Caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali anche a causa delle disposizioni normative emergenziali	Caregiver di persone che non hanno avuto altre risposte assistenziali, quali ad esempio il contributo previsto dall'avviso per il sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia, a valere sui fondi erogati dalle ASP in merito alle disabilità gravissime;	3
	Caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;	2
	Caregiver familiari monoreddito o (nuclei monoparentali composti da un solo genitore);	1
Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita	Caregiver di persone che non sono inserite nei percorsi di deistituzionalizzazione per il Dopo di noi;	3
	Caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;	2
	Caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali.	1

Le domande considerate ammissibili saranno sottoposte a valutazione di merito ai fini della predisposizione della graduatoria stilata in ordine di punteggio decrescente e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse.

Nel caso di pari punteggio si applica il criterio dell'I.S.E.E. più basso; in caso di ulteriore parità verrà data precedenza al caregiver con età anagrafica minore.

Art. 5 - Contributo economico

A seguito della valutazione della persona con disabilità o non autosufficiente da parte dell'équipe valutativa multidisciplinare e sulla base delle risorse disponibili, può essere attivata a favore del Caregiver familiare, l'erogazione di un contributo economico una tantum di € 400,00 (quattrocento) fino ad esaurimento fondi secondo l'ordine di graduatoria.

Il contributo economico è da intendersi nei termini di Assegno di Cura poiché finalizzato a sostenere le funzioni di cura del Caregiver familiare, che si assume l'onere dell'assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente.

Fermo restando le priorità di accesso al contributo, gli interventi economici previsti non sono sostitutivi o compensativi, ma aggiuntivi e complementari agli accessi a domicilio di personale sanitari (medici specialisti, terapisti, infermieri, OSS) e sono compatibili con altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con



disabilità o non autosufficiente, compresa la frequenza di un centro diurno.

In presenza di altri contributi, la somma di € 400,00 può essere ridotta fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a € 1.200,00 mensili.

Tale tetto è ridotto a € 1.000,00 mensili quando la persona è già beneficiaria di un assegno di cura, finalizzato a sostenere le funzioni assistenziali dei genitori che si assumono in proprio l'onere dell'assistenza alla persona di minore età con disabilità gravissima.

Il contributo economico e la sua erogazione sono altresì subordinati alla presentazione di dichiarazione, da parte del Caregiver relativamente alla attività di cura del congiunto e alla conseguente ridotta capacità lavorativa.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere presentata su apposito modulo di domanda predisposto dal Comune capofila di Villa San Giovanni corredato da tutti gli allegati di partecipazione richiesti, **entro le ore 13:00 del 15 maggio 2025.**

L'Ambito territoriale sociale di Villa San Giovanni si riserva di chiedere ulteriore documentazione eventualmente necessaria ove incompleta.

Le domande dovranno essere trasmesse secondo le seguenti modalità:

- per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.villasangiovanni.rc.it, scrivendo nell'oggetto "Avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver Familiare";
 - consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune Capofila di Villa San Giovanni.
- Non sono ammissibili domande presentate con modalità differenti da quelle appena indicate. Qualora la domanda risulti NON ammissibile, il provvedimento motivato di non ammissibilità sarà comunicato all'interessato.

L'ATS non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

1. certificazione ISEE del nucleo familiare del caregiver in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi;
2. copia di un valido documento di identità del richiedente e dell'assistito (se minorenne copia del documento, in corso di validità, dell'esercente la potestà genitoriale);
3. certificazione medico legale (L. 104/92 art. 3, co. 3), redatta dalla Commissione di accertamento Handicap che definisce la gravità della condizione e certifica la condizione di disabilità e di non autosufficienza;
4. certificazione medica attestante la disabilità gravissima, con condizione di dipendenza vitale da macchine e/o persone con necessità di assistenza certificata da struttura pubblica o dal medico di famiglia;
5. ogni altra documentazione ritenuta valida ai fini della stesura della graduatoria.

Per la valutazione ai fini dell'accesso l'Ente erogatore terrà conto dell'I.S.E.E. calcolato sul nucleo familiare anagrafico. Nel caso di I.S.E.E. calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli anagrafici



Ambito Territoriale 14 - Ente Capofila Comune di Villa San Giovanni - Ufficio di Piano - Via Nazionale, 625 - 89018 VILLA SAN GIOVANNI (RC)

si provvederà all'automatica archiviazione della domanda.

Art. 7 - Esclusioni

Il contributo economico è incompatibile con:

- con altri interventi monetari erogati dagli ambiti in favore delle disabilità.

Pertanto, occorre non essere beneficiario di interventi monetari correlati a:

- progetti di "Vita Indipendente";
- progetti "Dopo di Noi";
- non essere caregiver di persone disabili assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie, socio sanitarie ed assistenziali.

Saranno escluse le domande:

- che verranno presentate oltre il termine scadenza previsto nel presente avviso;
- che risulteranno incomplete della documentazione richiesta;
- con modelli I.S.E.E. con difformità e/o omissioni;
- incomplete o prive della documentazione richiesta o contenenti atti e dichiarazioni mendaci verranno automaticamente archiviate.

Si rammenta che in caso di affermazioni false, rese in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, si incorre nelle pene stabilite dal Codice penale. Allo scopo verranno attivati i controlli dovuti; la dichiarazione I.S.E.E., allegata alla domanda potrà essere sottoposta a verifiche e controlli delle autorità competenti.

Art. 8 - Ammissibilità, valutazione delle domande e approvazione delle graduatorie

Ai sensi della L.R. 23/2003 e alla Legge 328/2000 e al D.M. del 26 settembre 2016, la presa in carico della persona in situazione di disabilità è realizzata all'interno delle prestazioni socio-sanitarie integrate.

Si accede al contributo mediante la presa in carico e valutazione (o, se necessario, rivalutazione per le persone già in carico ai servizi) della persona con disabilità o non autosufficiente, da effettuarsi presso gli appositi punti di accesso ai servizi sociosanitari territoriali, degli ambiti territoriali.

Le condizioni cliniche e il bisogno della persona con disabilità o non autosufficiente valutate dall'equipe, nonché il livello di carico assistenziale/stress del Caregiver familiare, definisce il Progetto di Assistenza Personalizzato per la persona anziana o il Progetto di Vita per la persona con disabilità, e tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri definiti nel presente Avviso, può assegnare un contributo di cura per il sostegno al ruolo del caregiver, quando presente e avente le caratteristiche relative al target di riferimento



per l'accesso al presente Fondo.

Nel caso di pari punteggio si applica il criterio dell'I.S.E.E. più basso; in caso di ulteriore parità verrà data precedenza al caregiver con età anagrafica minore.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'Avv Demetrio Eros Domenico Polimeni.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del vigente Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza a cui sono tenuti i Comuni dell'Ambito territoriale sociale di Villa San Giovanni e il Comune di Villa San Giovanni in qualità di Ente capofila.

Art. 11 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso, è competente, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Calabria.

Art. 12 – Disposizioni Finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Allegati:

- Domanda (Allegato A)

Il Segretario generale
Responsabile dell'Ufficio di Piano ATS 14
F.TO Avv.Demetrio Eros Domenico Polimeni